

## STATUTO

dell'Associazione I PELLICANI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE

SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE o, in breve, I PELLICANI APS

- ETS,

### Art. 1) Denominazione

L'Associazione è denominata I PELLICANI ASSOCIAZIONE DI

PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE

o, in forma abbreviata,

I PELLICANI APS - ETS

L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la

locuzione "Associazione di promozione sociale" nella

denominazione sociale e di farne uso negli atti nella

corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; inoltre essa

assume nella propria denominazione, ed in qualsiasi segno

distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione

Ente del Terzo Settore o, in breve, ETS.

Si rinvia all'art. 46 comma 1 lettera b) del D.Lgs.117/2017 e

ss.num.ii..

Di seguito indicata anche come "Associazione" e/o "Ente".

### Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Bergamo.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non

costituiscono modificazioni dello Statuto.

### Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

#### Art. 4 Scopo e Attività Istituzionali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'ente si avvale in modo prevalente

dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge la propria attività in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi connessi o collegati all'ente, il tutto - come di seguito meglio indicato - ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 3

luglio 2017, n.117. Le attività dell'associazione sono:

A - contribuire all'integrazione sociale dei ragazzi con disabilità sul territorio, favorendo, costruendo e consolidando occasioni ricreative ed educative; (attività riconducibile alla lettera a) e c) dell'art. 5 del D.Lgs.

117/2017);

B - operare a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, offrendo informazioni, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze; (attività riconducibile alle lettere a) e d) dell'art. 5 del D.Lgs.

117/2017);

C - facilitare e favorire le famiglie con soggetti portatori

di Handicap all'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e lavoro offerti dal territorio, nonché ai servizi scolastici ed educativi; (attività riconducibile alle lettere a) e d) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

D promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento dei soggetti con disabilità nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di

corsi di formazione professionale, anche con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo; (attività riconducibile alle lettere d) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

E sollevare le famiglie dell'accudimento continuo dei propri figli, avvicinare, aiutare e sostenere quelle famiglie dove, sia i genitori che i ragazzi non sono ancora pronti al cd.

"distacco" (attività riconducibile alle lettere a) e d) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);

F attività di trasporto di anziani e disabili da e per gli ospedali, i servizi e gli istituti di ricovero o scuole (attività riconducibile alla lettera a) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017)

G Organizzare fine settimana di sollievo e vacanze nel tempo libero per favorire la socializzazione tra i ragazzi e le

famiglie. (attività riconducibile alle lettere a) e i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017)

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definite dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Il tutto in conformità all'art. 7 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

#### Art. 5 Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplorazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale (ex art. 35 comma 3 d.lgs. 117/2017).

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato.

L'Associazione presuppone la pluralità degli Associati; pertanto, il non temporaneo venir meno di tale pluralità integra una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

#### Art. 6 Volontari

L'Associazione si avvale nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività

in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione  
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità  
in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche  
indiretto.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non  
occasionale, devono essere iscritti in apposito Registro dei  
Volontari.

Ove qui non diversamente disposto, si rinvia agli artt.17 e 18

D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

#### Art. 7 Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda  
all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre  
alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente  
Statuto, nonché alle Norme Pro Tempore vigenti.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera  
motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

Il richiedente è iscritto nel libro degli associati dal giorno  
della ricezione dell'accoglimento della sua domanda di  
ammissione.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto  
motivato della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta)  
giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea  
nella prima adunanza successiva, tramite deliberazione  
adeguatamente motivata.

Ove qui non diversamente disposto, si rinvia agli artt.17 e 18



D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

#### Art. 8 Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma

l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione.

La comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo

preavviso mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica

Certificata (c.d. P.E.C.) dell'Ente.

Il recesso, che ha effetto immediato dalla ricezione della

comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo, non libera

il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per

l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio

Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di

quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri

derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente

inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun

associato può essere escluso con deliberazione motivata

dell'Organo Amministrativo; tale delibera di esclusione

motivata, deve essere comunicata dall'Associato escluso

mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata

(c.d. P.E.C.) ove posseduta e ne sospende i diritti con

effetto dall'avvenuta ricezione.

La delibera di esclusione provoca la cessazione della qualità

di associato dal primo giorno del secondo mese successivo alla

sua ricezione; entro tale termine è possibile per l'associato

escluso ricorrere all'assemblea la quale dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente dell'Organo Amministrativo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera la sua esclusione.

Contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

#### Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale, qualora obbligatorio per legge.

#### Art. 10 Assemblea degli Associati

##### A) Funzioni

L'assemblea degli associati, delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, e:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e, qualora previsto il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello

Statuto;

- approva i regolamenti;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e

la scissione dell'Associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio

Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono

all'esclusione di un associato;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge

o dal presente Statuto.

#### B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la

sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta

all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura

dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio

e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle

cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il

Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia

fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati

aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente

l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza,

dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle

materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea è altresì validamente costituita qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (laddove previsto).

#### C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe

nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

#### D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in assenza anche di questi dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti

condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea

l'accertamento dell'identità degli intervenuti non  
personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo

adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare

alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti

posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e

trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta

nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il

verbalizzante.

E) Maggioranze

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È

straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello

Statuto, o per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria

in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è

presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto;

in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla

prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a

maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese,

tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità



delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

a) l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto; Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione la

presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto

favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda

convocazione la presenza di almeno la maggioranza degli

associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, in

terza convocazione la presenza di almeno un terzo degli

associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

b) le deliberazioni riguardanti lo scioglimento

dell'Associazione, per lo scioglimento e la devoluzione del

patrimonio l'assemblea è costituita con la presenza dei 3/4

degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i

2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda

convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i

componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello

stesso giorno fissato per la prima convocazione, e comunque

non prima del decorso di un lasso temporale di almeno 48 ore.

#### Art. 11 Consiglio Direttivo

##### A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi,

gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque

denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni

Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di

Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre

modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il

compimento di singoli atti;

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia

espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri

Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti

specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di

atti determinati.

#### B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri

variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) determinato dall'assemblea

in sede di nomina, la maggioranza degli amministratori è scelta

tra le persone fisiche associate; durano in carica 3 (tre)

esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso

del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono  
rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso  
dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e  
dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività  
istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o  
confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade  
per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte,  
sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un  
Vice Presidente ed, eventualmente, un Segretario Generale e un  
Tesoriere.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la  
metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico,  
l'organo di amministrazione può provvedere alla loro  
sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione  
delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di  
preferenza ivi indicato. Ove per qualunque motivo non vi siano  
candidati che abbiano tali caratteristiche, potrà ove  
possibile proseguire carente dei suoi componenti fino alla  
prima Assemblea utile oppure indire con la massima urgenza

consentita nuove elezioni. I componenti così nominati scadono:

con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza:

degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di

amministrazione che deve essere rinnovato

Qualora per un qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei

Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto.

ed è necessario procedere alla sua rielezione.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle

spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

#### C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da

effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del

giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle

materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di

comunicazione che in ogni caso garantisca la prova

dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto

almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di

indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di

almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di

intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di

Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in

assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i

suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

#### D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare

all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che,

senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni

consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività

o dall'assumere incarichi che per loro natura siano

incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza

con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno

all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi

dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso

sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi

dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti

dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli

associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-

bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del

codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è

generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico

Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Art. 12 Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei

confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

#### Art. 13 Organo di Controllo

1. L'Assemblea degli associati al superamento dei limiti previsti dall'art.30 del Dlgs 117/2017, provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

#### 2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora

applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs.

117/2017 e ss.mm.ii., può esercitare, su decisione dell'Organo

Amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto

particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e

ss.mm.ii.;

- accerta anche la regolare tenuta delle scritture contabili;

esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci

preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di

cassa;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi

previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii., sia stato

redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo

articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dall'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad

atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.

#### Art. 14 Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato dall'assemblea degli associati solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### Art. 15 Patrimonio dell'Associazione

##### A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di "fundraising", da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art.

4.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti.

Gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione,

individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare:

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

#### Art. 16 Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

#### Art. 17 Scritture Contabili

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla  
Normativa Applicabile.

#### Art 18 Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,

l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e  
delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo  
nonché il Libro dei soci all'Associazione.

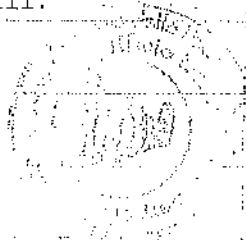
I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne  
faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono  
fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

#### Art. 19 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è  
devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui  
all'articolo 45 comma 1 e salva diversa destinazione imposta  
dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le  
disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

#### Art. 20 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si  
applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni at-  
tuate dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative  
disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.





### Verbale dell'Assemblea straordinaria Soci del 2/04/2025

Il giorno 2 aprile 2025, alle ore 17.00, si è riunita presso la sede della Cooperativa Impronta presso i Padri Monfortani, Via Legnano n.18 in Bergamo, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione "I PELLICANI ODV", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifica statuto da Associazione I Pellicani Organizzazione Volontariato a Associazione promozione sociale-ente terzo settore**

E' chiamata a presiedere la riunione la Presidente, Plazzoli Loredana; funge da segretaria verbalizzante Maria Grazia Cavazzuti

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci:

n°55 soci convocati

presenti n°34 dei quali con delega n° 12

La Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione, un socio manifesta la perplessità che con questo cambio, l'associazione possa ricavare degli utili paragonabili ad un'azienda privata. La Presidente illustra che per legge e, soprattutto per scelta, l'associazione destinerà eventuali utili del bilancio per sostenere nuovi progetti o quelli in essere per non gravitare sul bilancio delle famiglie che usufruiscono dei servizi.

La Presidente informa i presenti la sede fiscale dell'associazione verrà trasferita da Via Madonna dei Campi 6 Bergamo presso lo studio del commercialista Dott. Beolchi Marco

Dopo questa precisazione la Presidente chiede la votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di inviare al Dott. Marco Beolchi per la procedura della registrazione all'agenzia delle entrate e al Runts.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.30

Il Presidente  
Plazzoli Loredana

Il segretario verbalizzante  
Cavazzuti Maria Grazia

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

il 23/04/2025

al n. 232 Serie 3

con €

(ATO 51015)

Via Madonna dei Campi 6 24127 Bergamo



UFFICIO REGIONALE

UFFICIO REGIONALE

UFFICIO REGIONALE

UFFICIO REGIONALE

UFFICIO REGIONALE

Firma su delega del Dirigente Provinciale Claudio Notti

esente da imposta di registro e bollo ai sensi ex art. 82 c.5 Codice del Terzo Settore.

~~XXXXXXXXXX~~

